HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento n. 142/64/CEE sono prorogate, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per le rotture di riso, fino alla data di applicazione del regime di prezzi unici nel settore del riso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 13 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 137/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

che stabilisce le norme generali relative al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], e in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 121/67/CEE, sono fissati prezzi limite solo per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che questi prodotti figurano all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati [2];

Considerando che l'articolo 13 del regolamento n. 121/67/CEE prevede l'instaurazione di un sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite, prodotti detti «prodotti derivati»;

Considerando che i prodotti derivati consistono in carni suine o contengono, in misura più o meno grande, parti della carcassa; che perciò il loro prezzo si trova normalmente in una certa relazione con il prezzo di queste carni o tagli; che questa relazione si riflette nel rapporto esistente fra i prelievi loro applicabili;

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

[2] GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.

Considerando che è quindi possibile derivare, con l'aiuto del coefficiente che esprime questo rapporto, l'importo supplementare per il prodotto derivato dall'importo supplementare per il prodotto pilota con il quale esiste normalmente la relazione di prezzo di cui sopra; che è necessario applicare questo importo supplementare derivato allorquando le offerte franco frontiera per il prodotto derivato evolvono parallelamente a quelle per il prodotto pilota;

Considerando che in base alla composizione di alcuni prodotti derivati, è opportuno prevedere per essi più prodotti pilota; che per evitare che la protezione fornita dall'importo supplementare del prodotto pilota sia utilizzata a fini diversi da quelli suoi propri, conviene applicare, in caso di fissazione di importi supplementari per più prodotti pilota, l'importo supplementare derivato più elevato; che per i prodotti derivati contenenti una proporzione considerevole di lardo, conviene tuttavia aggiungere l'importo supplementare derivato dal lardo a quello derivato da un altro prodotto pilota, dato che i coefficienti di derivazione sono fissati tenendo conto del fatto che il prodotto derivato è composto da lardo e da carni;

Considerando che il sistema di prodotti pilota e di prodotti derivati non deve escludere la possibilità di fissare un importo supplementare per il prodotto derivato allorché il livello di prezzo del prodotto pilota non giustifichi la fissazione di tale importo per quest'ultimo; che, in effetti, è possibile che il prodotto derivato sia offerto ad un prezzo inferiore a quello che risulta dal normale rapporto fra il prezzo dei prodotti pilota e quello dei prodotti derivati;

Considerando che per alcuni prodotti del settore delle carni suine non è opportuno fissare importi supplementari a causa della loro scarsa importanza economica o della consolidazione dell'aliquota dei dazi doganali in sede di G.A.T.T.,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti pilota, come pure i prodotti derivati che si riferiscono a ciascuno di questi prodotti, sono determinati all'allegato I. Essi sono ricavati dall'elenco che figura all'allegato II, che comprende la nomenclatura particolareggiata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 2

1. Nel caso in cui venga fissato un importo supplementare per un prodotto pilota, il prelievo del prodotto derivato è aumentato di un importo supplementare allorché le offerte franco frontiera della Comunità per il prodotto derivato evolvono in modo corrispondente a quelle per il prodotto pilota.

2. L'importo supplementare è determinato moltiplicando l'importo supplementare relativo al prodotto pilota per il coefficiente applicabile al prodotto derivato, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

3. Se più prodotti pilota, ad eccezione del lardo, sono previsti per un prodotto derivato, l'importo supplementare per il prodotto derivato è pari all'importo più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile in ciascun caso l'importo supplementare relativo a ciascuno dei prodotti pilota menzionati.

Se per un prodotto derivato il lardo è previsto come prodotto pilota tra altri, l'importo supplementare per il prodotto derivato è pari alla somma:

— dell'importo ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile l'importo supplementare relativo al lardo,

— dell'importo più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile in ciascun caso l'importo supplementare relativo a ciascuno dei prodotti pilota diversi dal lardo.

4. Nel caso in cui un importo supplementare non sia stato fissato per il suo prodotto pilota, un importo supplementare può essere fissato per un prodotto derivato se le offerte franco frontiera per questo prodotto non corrispondono al normale rapporto tra il prezzo del prodotto pilota e quello del prodotto derivato.

In questo caso, l'importo supplementare è quello necessario per ristabilire il normale rapporto tra il prezzo del prodotto pilota e quello del prodotto derivato.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i prodotti enumerati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 121/67/CEE e che sono prodotti derivati, il coefficiente è ottenuto dividendo il coefficiente utilizzato per il calcolo del prelievo per il prodotto

derivato considerato, per il coefficiente utilizzato per il prodotto pilota.

2. Il coefficiente dei prodotti enumerati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 121/67/CEE, è calcolato tenendo conto da un lato del rapporto tra il prelievo per il prodotto derivato e il prelievo per il prodotto pilota, e dall'altro, nella misura necessaria, della composizione del prodotto derivato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 13 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia:
		6. Altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica secche o affumicate:
		1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
		6. Altre
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Prosciutto*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia:
		6. Altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		2. Prosciutto, anche in parti, non disossato
		6. Altre

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri:
		ex I. contenenti carni o frattaglie della specie suina:
		a) Salsicce e salami, stagionati
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		ex aa) Prosciutto, anche in parti
		cc) Altre
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Spalla*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia:
		6. Altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		3. Spalla, anche in parti, non disossata
		6. Altre
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri:
		I. contenenti carni o frattaglie della specie suina:
		a) Salsicce e salami, stagionati
		b) Salami a base di sangue
		c) Altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		bb) Spalla, anche in parti
		cc) Altre
		2. 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Lombata*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. Altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Lombata, anche in parti, non disossata
		6. Altre
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		ex aa) Filetto e/o lombata, anche in parti
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Pancetta* (ventresca)
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. Altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		5. Pancetta (ventresca), anche in parti
		6. Altre
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		2. 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie
Prodotto pilota	*ex 02.05*	*Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)*
Prodotti derivati	ex 02.05	ex A. Lardo:
		II. secco o affumicato
		B. Grasso di maiale

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri:
		ex I. contenenti carni o frattaglie della specie suina:
		a) Salsicce e salami, stagionati
		b) Salami a base di sangue
		c) Altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		cc) Altre
		2. 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie

ALLEGATO II

Elenco completo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) *ex 01.03*	*Animali vivi della specie suina:*
A	delle specie domestiche:
II	altri:
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta
	b) non nominati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
b) *ex 02.01*	*Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:*
A III	della specie suina:
	a) domestica:
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato
	3. Spalla, anche in parti, non disossata
	4. Lombata, anche in parti, non disossata
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti
	6. Altre
ex 02.01	*Frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate:*
B II	della specie bovina e suina:
	a) destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (1):
	1. della specie suina domestica
	b) altre:
	1. della specie suina domestica:
	aa) Testa, anche in parti; gola
	bb) Zampe; coda
	cc) Reni
	dd) Fegato
	ee) Cuore; lingua; polmoni
	ff) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme
	gg) non nominate
ex 02.05	*Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:*
	A. Lardo:
	I. Fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
	II. Secco o affumicato
	B. Grasso di maiale

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.06	*Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:*
B	della specie suina domestica:
	I. Carni:
	a) salate o in salamoia:
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato
	3. Spalla, anche in parti, non disossata
	4. Lombata, anche in parti, non disossata
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti
	6. Altre
	b) secche o affumicate:
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato
	3. Spalla, anche in parti, non disossata
	4. Lombata, anche in parti, non disossata
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti
	6. Altre
	II. Frattaglie:
	a) Testa, anche in parti; gola
	b) Zampe; coda
	c) Reni
	d) Fegato
	e) Cuore; lingua; polmoni
	f) Fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme
	g) Altre
15.01 A	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:*
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)
	II. altri

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
c) *ex 16.01*	*Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:*
A	di fegato:
	I. contenenti fegato della specie suina
B	altri:
	I. contenenti carni o frattaglie della specie suina (1):
	a) Salsicce e salami, stagionati
	b) Salami a base di sangue
	c) Altri
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:*
A	di fegato:
	II. altre:
	a) contenenti fegato della specie suina
B	altre:
	II. non nominate:
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
	1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
	aa) Prosciutto, filetto e lombata, anche in parti
	bb) Spalla, anche in parti
	cc) Altre
	2. 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie
	3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.